



# REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

## **Art. 1. – Premessa**

Il presente regolamento applicativo è coerente con le disposizioni contenute con il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. In tale ottica, la convocazione dei genitori deve configurarsi come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero, pertanto sarà utilizzata a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

La successione degli interventi e/o delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di interventi lievi anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze commesse in qualsiasi momento della vita scolastica: attività didattiche, intervallo, mensa ed inter-mensa, uscite per visite e viaggi di istruzione.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne l'efficacia. In caso di gravità la scuola informerà le autorità competenti.

## **Art. 2. – Natura degli interventi educativi correttivi e classificazione delle sanzioni**

S1. Richiamo verbale

S2. Consegna da svolgere in classe S3. Consegna da svolgere a casa

S4. Invito alla riflessione guidata, in classe, con l'assistenza del docente in servizio S5.

Ammonizione scritta sul diario dello studente

S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario

S7. Convocazione dei genitori per stabilire l'intervento educativo- didattico da attuare

S8. Attivazione del C.d.C. con monitoraggio

S9. Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni con eventuale svolgimento di attività didattiche a casa stabilite dal C. di Classe e rientro accompagnato dai genitori; al rientro l'alunno relazionerà sull'attività eventualmente assegnatagli. Il Consiglio di classe, laddove sussistano le condizioni operative, può predisporre anche attività in favore della comunità scolastica.

S10. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

- In alcuni casi e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si potrà ricorrere a strumenti operativi e di riflessione sul gruppo classe o parte di esso opportunamente annotati sul diario degli studenti per informare la famiglia
- E' buona norma controllare quotidianamente il diario affinché il rapporto scuola-famiglia sia propositivo.

### **Art. 3. – Soggetti competenti a comminare la sanzione**

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10.

In caso di sanzione con sospensione il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione scritta ai genitori; in essa dovrà essere specificata la motivazione, l'arco temporale a cui si riferisce il provvedimento.

Per l'applicazione delle sanzioni S9 (per 2 giorni) ed S10, il Consiglio di Classe dovrà essere convocato – entro due giorni – dal Dirigente Scolastico, in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio, con la presenza dei rappresentanti dei genitori.

Gli organi collegiali decidono la sanzione senza la presenza dello studente o dei suoi genitori/ tutori.

### **Art. 4. – Modalità di irrogazione delle sanzioni**

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

1. verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
2. verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10.

In questo 2° caso i genitori dello studente dovranno essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano, fonogramma o telegramma, in cui si dovrà comunicare la data, l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il figlio nell'esposizione delle proprie

ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà, basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Nel caso in cui i genitori avvisino di non poter essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

#### **Art. 5. – Corrispondenza mancanze-sanzioni**

Nel ribadire che la successione delle sanzioni non è e non deve essere automatica, ferma restando l'autonomia di ogni Consiglio di Classe, nell'ambito di una strategia di recupero, di applicare o non applicare al singolo caso le norme generali, si elencano di seguito gli interventi educativi e le sanzioni previste a secondo delle mancanze:

1. Ripetuti ritardi: S1, S5, S6.
2. Frequenti assenze saltuarie: S1, S5, S6, S7
3. Assenze periodicamente ripetute: S1, S5, S6, S7
4. Assenze o ritardi non giustificati: S1, S5, S6, S7, S8. Segnalazione immediata ai genitori (tramite la segreteria)
5. Mancanza del materiale occorrente: S1, S5, S6, S7, S8.
6. Non rispetto delle consegne a casa: S1, S5, S6, S7, S8.
7. Non rispetto delle consegne in classe: S1, S5, S6, S7, S8.
8. Falsificazione della firma dei genitori o dei docenti: S7; S9 se reiterata.
9. Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S9.
10. Utilizzo senza autorizzazione di dispositivi personali digitali e di comunicazione: S6 / S9 (se secondo evento)
11. Linguaggio irrispettoso e offensivo verso compagni e/o adulti: da S1 a S9.
12. Violenze psicologiche verso gli altri (compagni e adulti): da S6 a S10 con intervento di esperti che operano nella scuola.
13. Violenze fisiche verso gli altri: da S6 a S10 con intervento di esperti che operano nella scuola.
14. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone: S10 e segnalazione alle autorità competenti.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio provvedendo alla pulizia, in orario extrascolastico o durante la ricreazione. La scuola informerà la famiglia che provvederà a riparare e/o ripagare il danno provocato.

#### **Art. 6. – Organo di garanzia e impugnazioni**

Contro la sanzione disciplinare S10 è ammesso ricorso da parte da parte di chiunque vi abbia interesse

entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, come previsto dal DPR 235/2007, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1)

## **APPENDICE**

Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia che si attiva solo per la sanzione S10.

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto la cui durata è biennale, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche contenute nel DPR 235/2007 è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto (vedi decreto nomina all'albo pretorio *online*). Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
3. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei componenti (collegio perfetto). Eventuale membro impedito a partecipare dovrà far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza per opportuna sostituzione (vedi decreto delega all'albo pretorio *online*).
5. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese ed è ammesso voto di astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto e con raccomandata a mano alla presidenza), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
8. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.